

**CONTRATTO PONTE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO DELL'AREA A DOMANDA DEBOLE DEL BACINO PROVINCIALE
DI PISA
CIG BCD2D4D181 CUP E59I26000950005**

L'anno _____ addì __ del mese di _____,

- **PROVINCIA DI PISA** (in seguito, per brevità, indicata anche come “**Ente concedente**”), con sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 14, codice fiscale n. 80000410508 e partita IVA n. 01346390501, rappresentata da Cristiano Ristori, _____, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente del Settore Viabilità, Trasporti e Protezione Civile della Provincia di Pisa, nominato con Decreto Presidenziale (DP) n. 50 del 07/04/2025, autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con propria Determina Dirigenziale n. [●] del [●];

- **AUTOLINEE TOSCANE S.p.A.**, (in seguito per brevità indicata anche come “**Concessionario**”) con sede legale in Borgo S. Lorenzo, Viale del Progresso n. 6, 50032 Firenze, codice fiscale e partita IVA n. 02194050486, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Firenze al n. 476599, rappresentata, da Franco Middei, _____ in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede della Società;
(di seguito congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO CHE

- in sede di verifiche tecniche propedeutiche, in conformità alla nota provinciale trasmessa al Concessionario (prot. prov.le n. 41688 del 06/08/2026) e da questo positivamente riscontrata (nota prot. prov.le n. 41956 del 07/08/2026), il corrispettivo unitario riconosciuto per lo svolgimento dei servizi residui per il periodo dall'1/09/2026 al 31/12/2026 viene allineato a quello vigente per il Lotto Unico regionale, pari a € 2,2872/km netto Iva 10% (€ 2,51592/km lordo);
- con Decreto Presidenziale n. 73 del 28/08/2026 è stato fornito formale indirizzo al Dirigente del Settore Viabilità Trasporti e Protezione Civile dell'Ente Concedente, Provincia di Pisa, di procedere con l'adozione di un nuovo provvedimento di emergenza, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 e coerentemente con gli Orientamenti Interpretativi della Commissione Europea (Comunicazione 2023/C 222/01, par. 2.5.3.4), sotto forma di affidamento diretto in favore dell'attuale concessionario Autolinee Toscane SpA dei servizi extraurbani di TPL a domanda debole relativi alle aree del Valdarno, della Val di Cecina e dell'Extraurbano Pisano, compresi i servizi afferenti San Miniato, per il periodo decorrente dall'1/09/2026 al 31/12/2026, senza alcuna riduzione del programma di esercizio, al fine di salvaguardare integralmente l'utenza scolastica, i lavoratori pendolari e la mobilità locale;
- in attuazione del suddetto indirizzo presidenziale, con nota provinciale prot. n. 45180 del 31/08/2026 (avente ad oggetto “*Provvedimento di emergenza mediante affidamento diretto del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma per i servizi a domanda debole in carico alla Provincia di Pisa (Aree Valdarno, Val di Cecina ed Extraurbano Pisano)* per il periodo transitorio dall'1/09/2026 al 31/12/2026 – trasmissione del DP e autorizzazione allo svolgimento dei servizi nelle more della formalizzazione dei successivi atti”) è stato trasmesso ad AT SpA il citato DP n. 73/2026 e, al fine di scongiurare l'imminente e grave pericolo di interruzione, è stato

contestualmente autorizzato, nelle more della formalizzazione del provvedimento dirigenziale di affidamento e del successivo contratto, lo svolgimento dei servizi a decorrere dall'1/09/2026 secondo i Programmi di Esercizio allegati alla nota di riscontro del Concessionario prot. n. 41956 del 07/08/2026, compresi i servizi in subappalto, confermando l'allineamento del corrispettivo unitario a quello regionale di € 2,2872/km netto IVA 10% (pari ad € 2,51592/km lordo IVA) e con espunzione dei servizi dell'Area Valdera affidati dall'1/09/2026 ad altro gestore;

- con Determina Dirigenziale n. [●] del [●], a seguito della conclusione positiva della fase di verifica tecnica sul contenuto del contratto con il Concessionario, si è proceduto ad affidare allo stesso il servizio in oggetto e che pertanto è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

- il presente contratto è stipulato in conformità a quanto previsto all'art. 5.5 del cit. Reg. CE 1370/2007 che consente alla Autorità competente degli Stati membri di *"prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione"*; i suddetti provvedimenti possono consistere anche nella aggiudicazione diretta del servizio; anche in caso di provvedimento d'urgenza, come espressamente previsto dalla Comunicazione interpretativa della Commissione Europea (2023/C 222/01), la compensazione spettante al gestore deve essere fissata nel rispetto dei parametri previsti dal Reg. UE 1370/2007;

- la stipula del presente contratto garantirà la continuità del servizio di trasporto pubblico nell'area di competenza dell'Ente affidante con lo scopo di assicurare un livello qualitativo del servizio adeguato alla domanda di mobilità;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse e i seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1) "Programma di esercizio".

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del Regolamento CE n. 1370/2007, nell'ambito dell'area a domanda debole del bacino provinciale di Pisa ("Lotto debole"), come descritti nell'Allegato "Programma di esercizio".

Le Parti si danno reciprocamente atto che tale affidamento viene disposto in via di emergenza, ed al fine di non interrompere il servizio limitatamente a quelle Linee che, per la mancata attivazione del servizio TPL di rete debole nell'ambito dell'area a domanda debole del bacino provinciale di Pisa debbono essere esercite e garantite dalla Provincia e, più precisamente descritte nell'Allegato "Programma di Esercizio".

L'esercizio della concessione deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel presente contratto e di quanto previsto nei documenti di cui all'art. 1.

Resta espressamente inteso che nessuna disposizione contenuta nel Contratto ATO (Ambito Territoriale Ottimale) regionale o nei suoi allegati, che non sia qui espressamente richiamata, potrà avere applicazione e valore ai fini del presente affidamento in via d'urgenza.

ART. 3 - DURATA

La durata dell'affidamento è stabilita dall'1/09/26 al 31/12/2026.

Per gravi e giustificati motivi rappresentati dall'Ente concedente, con un anticipo di almeno giorni 30, la durata del presente Contratto può essere prorogata, con l'accordo delle Parti, al massimo, fino alla data del [●].

ART. 4 – REMUNERAZIONE DELLA CONCESSIONE

Il servizio è affidato con contratto di tipo “net cost”.

Al Concessionario sono attribuiti:

- la titolarità dei ricavi tariffari derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio, compresi quelli derivanti dal riparto degli introiti delle tariffe integrate “Pegaso”;
- i ricavi e i vantaggi economici derivanti dalle iniziative di valorizzazione commerciale legate agli spazi pubblicitari a sua disposizione;
- tutti gli altri ricavi connessi alla gestione del servizio oggetto del presente Contratto.

L’Ente concedente, al fine di assicurare l’equilibrio economico del contratto, corrisponde al Concessionario il prezzo del servizio - effettuato con bus a orario o frequenza su base chilometrica - parificato al corrispettivo previsto per la rete extraurbana del contratto sull’ATO Regionale Toscana (CIG: 376562540D - CUP D59B12000170007), nello specifico pari attualmente a 2,2872 €/km + IVA 10%, e quindi € 2,51592/km (compresa IVA). Il corrispettivo così definitivo si aggiornerà sulla base delle regole previste dal contratto di concessione regionale come sopra richiamato.

La percorrenza a tale fine considerata sarà quella risultante dalle rendicontazioni mensili che dovranno essere prodotte dal Concessionario e positivamente verificate dal Concedente.

Le percorrenze effettuate per spostamenti al di fuori del Programma di Esercizio e dell'orario al pubblico non comportano corresponsione di prezzo.

Le parti concordano che nell’eventualità di una o più successive proroghe del presente contratto oltre il 31/12/2026, a partire dall’1/01/2027 il corrispettivo verrà ridefinito ed aggiornato sulla base dei criteri previsti nel contratto del lotto unico regionale sopra richiamato.

ART. 5 – MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’Ente concedente provvederà al pagamento del corrispettivo per i servizi programmati di cui all’art. 4, in rate con cadenza mensile posticipata rispetto alla effettuazione del servizio, ciascuna di importo pari al 95% del corrispettivo frazionato per il numero dei mesi di durata del Contratto, a fronte dell’emissione di fattura elettronica.

Il saldo del corrispettivo, calcolato mediante conguaglio di quanto dovuto, sulla base di apposita rendicontazione del servizio effettivamente esercito, sarà erogato in corrispondenza dell’ultima fattura elettronica che verrà emessa.

Il pagamento degli importi di cui sopra avverrà a seguito di emissione di fattura elettronica redatta secondo le norme in vigore, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa, previa verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa del Concessionario. Ove l’Ente concedente non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del presente contratto, il DURC verrà richiesto all’autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura; il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione. Nessuna produzione di interessi moratori, pertanto, potrà essere vantata dal Concessionario per detto periodo di sospensione dei termini. In caso di irregolarità dello stesso, le somme trattenute mensilmente per il saldo finale saranno destinate al soddisfacimento dei diritti dei lavoratori.

Le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche verranno comunicate dall’Ente concedente successivamente alla stipula del presente contratto.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità ai commi precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore del Concessionario da estinguersi mediante accredito sul seguente c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica Autolinee Toscane s.p.a.:

- Istituto di credito: BNL – Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.

- Indirizzo della filiale: Via Turri, 57, 50018 Scandicci (FI)
- Iban: IT 43 Q 0100 53808 0000000003368
- I soggetti delegati ad operare sul conto sopra indicato sono i seguenti

1. Sig. Roberto Rossin C.F. RSSRRT66L06A059T;
2. Sig. FRANCO MIDDEI C.F. MDDFNC69B26F865J;
3. Sig. BENJAMIN JACQUES WILLY GUNEPIN C.F. GNPBJM83S02Z110B.

Il Concessionario è tenuto a comunicare eventuali variazioni relative ai conti correnti e ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Il Concessionario è tenuto ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i.; ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari comunicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG: BCD2D4D181 CUP: E59I26000950005.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, ovvero non contengano le specifiche comunicate dall'Ente concedente entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, oltre a quelle riportate sopra, l'Ente concedente non garantisce il rispetto dei termini di pagamento sopra indicati e per l'eventuale ritardo nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal Concessionario.

In caso di prestazione eseguita dal sub appaltatore, il pagamento della prestazione verrà fatto nei confronti del Concessionario, che è obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al sub appaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l'avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o postale, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Il Concessionario si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Concedente ed alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente Contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicati, l'Ente concedente provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 6 - DISCIPLINA TARIFFARIA

Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto della presente concessione è definito nel documento "Disciplina Tariffaria" allegato al Contratto ATO regionale e relativi aggiornamenti.

ART. 7 – SUB APPALTO

Stante l'esigenza di garantire la continuità dei servizi, l'Ente concedente autorizza il Concessionario a proseguire nei sub appalti in essere al momento della stipula del presente Contratto, fermo restando il mantenimento dei requisiti generali e di idoneità professionali richiesti per l'esecuzione del Contratto in capo al sub affidatario.

Il servizio viene esercito in sub appalto con riguardo alle corse indicate nel Documento "Programma di esercizio" (All. 1). Il Concessionario si riserva di sub appaltare quote maggiori di servizio previa autorizzazione dall'Ente concedente.

Il contratto di sub appalto deve prevedere il rispetto degli obblighi connessi alle modalità di effettuazione del servizio previsti dal presente contratto con particolare riferimento alle specifiche sulla sicurezza, agli standard di qualità, agli obblighi informativi ed al sistema tariffario.

Il contratto di sub appalto deve prevedere, altresì, il rispetto delle condizioni minime di lavoro a tutela della sicurezza dei lavoratori, dei diritti dei passeggeri, delle esigenze delle persone a mobilità ridotta ed a tutela dell'ambiente.

Il Concessionario è responsabile in solido con il sub appaltatore per il mancato rispetto dei suddetti obblighi. In caso di risoluzione del contratto con il Concessionario, viene meno conseguentemente la sub appalto senza alcun obbligo da parte dell'Ente concedente.

ART. 8 - OBBLIGO DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

Il Concessionario è tenuto a svolgere il servizio nel rispetto del Programma di Esercizio allegato (Allegato n. 1) nonché nel rispetto delle previsioni del Regolamento approvato con DPGR del 03/01/2005, n. 9/R – "Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42" e delle normative statali in materia di sicurezza stradale.

L'effettuazione del servizio non può essere interrotta né sospesa dal Concessionario, fatti salvi i seguenti casi:

- a) forza maggiore e calamità naturali;
- b) disposizione delle Autorità pubbliche per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblica;
- c) sciopero.

Al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b) il Concessionario deve darne immediata comunicazione in forma scritta all'Ente concedente. La comunicazione dovrà essere trasmessa al massimo entro i due giorni lavorativi successivi al verificarsi dell'evento.

Il Concessionario, in attesa delle determinazioni dell'Ente concedente, è tenuto:

- ad adottare tutte le misure necessarie per assicurare, per quanto possibile, il mantenimento del livello del servizio;
- ad assicurare un'adeguata informazione all'utenza.

L'Ente concedente e il Concessionario assumono ogni decisione sull'eventuale necessità di un nuovo assetto dei Servizi conseguente al verificarsi dei casi di cui ai punti a) e b).

Nel caso di variazioni del Programma di Esercizio conseguenti al verificarsi dei casi di cui alle lettere a) e b) sarà riconosciuto al Concessionario il prezzo previsto sulla base dei Km programmati. A seguito della riprogrammazione dei servizi verrà corrisposto il prezzo sulla base delle unità di prodotto effettivamente realizzate.

In caso di mancata effettuazione del servizio di cui al punto c) il Concessionario deve tempestivamente avvertire per scritto l'Ente concedente e l'utenza, fermi restando gli obblighi di svolgere i servizi essenziali nel rispetto delle normative vigenti in materia e di quanto contenuto nel "Programma di esercizio".

Le fasce di svolgimento dei servizi essenziali devono essere riportate nell'orario al pubblico e diffuse anche mediante pubblicazione sul sito web del Concessionario, oltre che nella Carta dei Servizi. La mancata effettuazione di tali servizi comporta l'applicazione delle penali previste all'art. 26 del presente contratto

Il prezzo spettante al Concessionario è decurtato nella misura del 60% per la quota del servizio non svolto a causa dello sciopero, applicando il corrispondente prezzo unitario chilometrico.

Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che determinino soppressione di singole corse per cause imputabili a condizioni di circolazione perturbata, le minori percorrenze saranno retribuite sulla base del servizio programmato.

Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che determinino incremento di singole corse per cause imputabili a condizioni di particolare afflusso di utenza, le variazioni saranno retribuite alle medesime condizioni del servizio programmato.

Nei casi di variazioni del servizio non riconducibili alle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) che determinino soppressione di singole corse per cause imputabili al Concessionario quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. salto turno personale;
2. guasto del mezzo;
3. mancato rispetto dei turni bus;
4. salto corsa per regolarizzazione del servizio;
5. utilizzo di mezzo non idoneo in rapporto alle condizioni di domanda o di circolazione.

Le minori percorrenze determinano la decurtazione del prezzo, sulla base del corrispondente prezzo unitario chilometrico, oltre alle penali così come indicate nell'art. 26.

L'Ente concedente, in caso di reiterazione del disservizio o sospensione non motivata dello stesso, porrà in essere tutte le azioni per il ripristino del servizio i cui maggiori oneri, differenziali rispetto all'analogo servizio che avrebbe dovuto esercire il Concessionario, saranno a carico di quest'ultimo.

ART. 9 - MODIFICHE AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Sono ammesse modifiche al Programma di Esercizio, temporanee o definitive, nei seguenti casi:

- a. per comprovate esigenze di funzionalità dello stesso;
- b. per adeguare le modalità di offerta a mutamenti della domanda di servizio e delle condizioni di contesto in cui si svolge;
- c. a seguito di eventi straordinari ed imprevedibili.

Le modifiche temporanee di durata significativa, e le modifiche definitive devono essere sempre autorizzate o validate dall'Ente concedente. Tali modifiche possono essere disposte anche su richiesta del Concessionario. L'Ente concedente e il Concessionario assumono ogni decisione sull'eventuale necessità di un nuovo assetto dei Servizi conseguente al verificarsi dei casi di cui ai punti a), b) e c). In caso di modifiche di cui alle lett. a), b) e c) sarà riconosciuto al Concessionario il prezzo previsto sulla base del servizio programmato.

Le modifiche temporanee al Programma di Esercizio dovranno essere riportate nel Diario della Regolarità e comunicate all'Osservatorio regionale, secondo la specifica transitoria definita all'articolo 4.6 del documento "Controllo del Prodotto" del contratto ATO regionale.

Le modifiche definitive al Programma di esercizio non possono superare, in aumento o in diminuzione, il valore massimo del +/- 10% del prodotto annuo complessivo espresso in chilometri di servizio al pubblico individuato per l'anno di riferimento. Modifiche superiori al valore massimo del +/- 10% devono essere concordate tra le Parti e comportano una revisione delle condizioni contrattuali.

ART. 10 - CORSE BIS E PLURIME

Il Concessionario è tenuto a monitorare lo svolgimento del servizio e a segnalare tempestivamente all'Ente concedente l'eventuale afflusso straordinario ed imprevedibile di utenti, al fine di programmare corse aggiuntive, in modo temporaneo o definitivo, per garantire il mantenimento del rispetto degli standard minimi di qualità del servizio.

L'Ente concedente può chiedere al Concessionario, con preavviso di 10 giorni via e-mail all'indirizzo it.at.movimento-pisa@ratpdev.com, di attivarsi per fare fronte, tramite corse bis, ad un eventuale afflusso straordinario di utenti in modo da garantire il mantenimento del rispetto degli standard minimi di qualità del servizio.

Le corse bis effettuate ai sensi del precedente comma sono remunerate ai sensi dell'art. 4.

ART. 11 - BENI ADIBITI AL SERVIZIO E MESSA A DISPOSIZIONE AL TERMINE DEL CONTRATTO

Per lo svolgimento del servizio il Concessionario utilizza i beni indicati nelle note prot. AT n. 43061/23 del 12/07/2023, prot. AT n. 45952/23 del 27/07/2023, prot. AT n. 48589/23 del 09/08/2023, acquisite agli atti della Provincia di Pisa, nonché, in uso promiscuo, gli ulteriori eventuali autobus impiegati nel servizio di cui al Contratto ATO regionale, previa autorizzazione della Regione, oltre agli autobus da ultimo concessi dalla Provincia in usufrutto ad AT con contratto rep. n. 310 del 18/11/2025.

Resta inteso che non trova applicazione al presente affidamento l'Allegato Penali e Premi di cui al Contratto ATO regionale.

Al termine del presente contratto il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del futuro gestore i beni come individuati nelle predette note di AT, ancora in possesso dello stesso e con le idonee autorizzazioni, ovvero i beni con cui il Concessionario li abbia sostituiti. Il tutto in conformità a quanto previsto dalla L.R.T. n. 42/1998 e s.m.i. e dal Regolamento approvato con D.P.G.R. n. 9/R del 03/01/2005.

ART. 12 - MANUTENZIONE DEL PARCO ROTABILE

Il Concessionario si impegna ad assicurare il mantenimento dei mezzi adibiti al servizio oggetto del presente Contratto in uno stato di efficienza compatibile con le condizioni di utilizzo richieste.

ART. 13 - PERSONALE

Il Concessionario impiega, per l'esercizio del servizio di cui al presente contratto, personale in possesso di tutti i requisiti necessari previsti dalla normativa vigente.

ART. 14 - OBBLIGHI INFORMATIVI E SISTEMA PROCEDURALE ED INFORMATIVO DELLA REGOLARITÀ

Il Concessionario garantisce, con le proprie attività di monitoraggio sul servizio, il rispetto della simmetria informativa nei confronti dell'Ente Concedente attraverso l'osservanza delle procedure e degli obblighi informativi previsti dalla normativa vigente.

Le modifiche temporanee al Programma di Esercizio dovranno essere riportate nel Diario della Regolarità e comunicate all'Osservatorio regionale e all'Ente concedente, secondo la specifica transitoria definita all'articolo 4.6 del documento "Controllo del Prodotto" allegato al Contratto ATO regionale.

Il Concessionario fornirà all'Ente concedente, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie a verificare la corretta esecuzione del servizio.

ART. 15 - STANDARD DI QUALITÀ

L'Affidatario nell'esecuzione dei servizi affidati col presente contratto è tenuto, in relazione agli aspetti di qualità, al rispetto dell'insieme di disposizioni dell'ordinamento italiano e comunitario volte a difendere i diritti e gli interessi del cittadino inteso come fruitore di servizi. Si rinvia a quanto disciplinato e stabilito nell'art. 23 della L.R.T. n. 42/1998 e nel Regolamento approvato con DPGR del 03/01/2005, n. 9/R – "Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n. 42"

ART. 16 INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Il Concessionario si impegna a fornire, con modalità adeguate e tempestivamente, le informazioni utili all'utenza per permettere la miglior fruizione del servizio.

ART. 17- OBBLIGHI VERSO LE PERSONE A MOBILITÀ RIDOTTA

L'assistenza alle persone con disabilità o a mobilità ridotta è fornita dal Concessionario nel rispetto delle misure minime obbligatorie previste a carico dei vettori dal Regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, ove applicabile ai servizi di cui al presente Contratto.

ART. 18 - PIANO OPERATIVO EMERGENZE

Le Parti convengono di fare riferimento al Piano Operativo Emergenze, presentato ai sensi dell'art. 25 del Contratto ATO regionale, relativamente agli interventi da assicurare in caso di emergenze che comportino stato di allerta diramato dalla Protezione Civile, fermo restando che non trovano applicazione al presente Contratto le penali previste nel documento "Penali e premi" allegato al Contratto ATO regionale.

ART. 19 - ATTIVITA' ANTI EVASIONE TARIFFARIA

Il Concessionario si impegna a svolgere attività finalizzata a ridurre l'evasione tariffaria.

ART. 20 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

Fermo restando l'esercizio delle funzioni di vigilanza secondo quanto previsto dall'art. 24 L.R.T. n. 42/98, l'Ente concedente provvede ad effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Il Concessionario è tenuto a consentire ed agevolare il concreto espletamento delle attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.

ART. 21 - ASSICURAZIONI

Il Concessionario deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza della presente concessione, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose, prodotti nell'espletamento del servizio.

È a carico esclusivo del Concessionario ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone, colposamente o dolosamente provocati nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo; a tal scopo l'Affidatario si impegna a sollevare e garantire l'Ente concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

ART. 22 – REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E GRUPPO DI GESTIONE EMERGENZIALE

Referenti per l'esecuzione del Contratto

Le parti nominano, ciascuna, un referente al fine di agevolare il coordinamento delle attività relative alla esecuzione del presente Contratto come segue. Per l'Ente concedente il referente è il dott. Ing. Cristiano Ristori. Per Autolinee Toscane il referente è il dott. Ing. Barsaglini Luca.

Gruppo di Gestione Emergenziale

Ai fini della gestione del presente Contratto, le Parti, entro 10 giorni dalla sottoscrizione dello stesso istituiscono un "Gruppo di Gestione Emergenziale" (di seguito, il "Gruppo").

Il Gruppo è composto da un rappresentante con diritto di voto per ciascuna parte; i referenti degli enti locali sono invitati nel caso di questioni relative ai servizi di propria competenza.

Il Gruppo si riunisce periodicamente o su richiesta di una delle due Parti.

ART. 23 - GESTIONE DIGITALE DELLA DOCUMENTAZIONE AFFERENTE AL CONTRATTO

Secondo quanto indicato dal Concessionario, ogni comunicazione, inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite la seguente PEC autolineetoscane@pec.it.

Il Concessionario si impegna, pertanto, a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione tecnica, amministrativa e contabile necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

ART. 24 - GARANZIA

Il Concessionario si impegna a rilasciare, entro il [●], cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria, con le caratteristiche di cui all'art. 106, co. 4 del D.Lgs n. 36/2023, con la quale il garante si costituisce fideiussore a favore dell'Ente concedente fino alla concorrenza della somma di [●] €, pari al 5% dell'importo contrattuale (equivalente al 10% dell'importo contrattuale ridotto del 50% ai sensi dell'art. 106 co. 8 del D.Lgs 36/2023, essendo il Concessionario in possesso delle certificazioni ISO9001, SA8000, ISO45001, ISO14001), della durata sino alla data di termine dell'efficacia del Contratto, con eventuale rinnovo alle medesime condizioni in caso di proroga ai sensi dell'art. 3 del Contratto.

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto ed a garanzia delle somme eventualmente pagate in più al Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, nonché a garanzia delle inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Il pagamento del corrispettivo dovuto è subordinato alla consegna della fideiussione bancaria. In caso di mancata consegna della fideiussione bancaria il presente contratto si riterrà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'Ente concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa qui prevista ai sensi dell'art. 1456 c.c..

La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del servizio e la verifica della corretta contabilizzazione dello stesso, unitamente al versamento del conguaglio come previsto ai sensi degli articoli 4 e 5.

L'Ente concedente può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Concessionario.

ART. 25 - PENALI

La violazione, per cause imputabili al Concessionario, degli obblighi previsti nel presente contratto costituisce inadempimento e comporta l'applicazione delle penali secondo le modalità indicate nel presente articolo.

L'applicazione delle penali è preceduta da formale contestazione dell'inadempimento che l'Ente concedente trasmette a mezzo PEC al Concessionario entro 30 giorni dalla rilevazione dell'evento, cui il Concessionario ha facoltà di presentare controdeduzioni entro il termine di 30 giorni dal ricevimento.

Le controdeduzioni sono valutate in contraddittorio con il Concessionario dall'Ente concedente all'esito del quale, qualora ritenga non accoglibili le controdeduzioni del Concessionario, determina l'eventuale applicazione della penale dandone pronta comunicazione al Concessionario.

Fatto salvo il maggior danno, in caso di inadempimento, al Concessionario verranno applicate le seguenti penali:

<u>FATTISPECIE</u>	<u>PENALE</u>
- mancata esecuzione del servizio per cause riconducibili a responsabilità del Concessionario così come individuate all'art. 8 ai numeri 1 (Salto turno Personale), 2 (Guasto del mezzo) e 3 (mancato rispetto turno bus)	Oltre al mancato pagamento del corrispondente corrispettivo chilometrico, verranno applicate le seguenti penali, calcolate prendendo a riferimento il servizio programmato su base mensile (espresso in Km) e confrontandolo con il servizio effettivamente esercito (espresso in Km) sulla base delle consuntivazioni trasmesse dal Concessionario:

	- fino all'1% di corse non effettuate per causa interna: pagamento di un importo corrispondente ad un quarto del prezzo chilometrico del servizio relativo ai chilometri non eserciti; - da 1% a 2% di corse non effettuate per causa interna: pagamento di un importo corrispondente alla metà del prezzo chilometrico del servizio relativo ai chilometri non eserciti; - da 2% a 5% di corse non effettuate per causa interna: pagamento di un importo corrispondente al prezzo chilometrico del servizio relativo ai chilometri non eserciti; - oltre 5% di corse non effettuate per causa interna: pagamento di un importo corrispondente al doppio del prezzo chilometrico del servizio relativo ai chilometri non eserciti;
- la mancata effettuazione dei servizi essenziali in caso di sciopero	- applicazione di una penale corrispondente a 1,00 € per km garantito e non effettuato.

L'Ente concedente potrà recuperare la somma corrispondente alle penali applicate mediante compensazione sul conguaglio, trattenendo gli importi dovuti dal Concessionario a titolo di penale e, in seconda istanza, mediante escussione della garanzia prevista all'art. 24 del Contratto.

Qualora l'importo delle penali applicate, anche in ragione di diversi inadempimenti, superi cumulativamente nel tempo contrattuale il 10% dell'importo del contratto, il presente contratto si riterrà risolto di diritto mediante comunicazione da parte dell'Ente concedente di avvalersi della clausola risolutiva espressa qui prevista ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 26 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare:

- "Regolamento (CE) N. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i Regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/1969 e (CEE) 1107/1970".
- D.Lgs 19/11/1997 n. 422 "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59".
- Legge regionale 29/12/2010, n. 65 "Legge Finanziaria per l'anno 2011";
- Legge regionale 31/07/1998, n° 42 (Norme per il trasporto pubblico locale) e successive modifiche. Trasporto pubblico locale gomma";
- Regolamento approvato con DPGR del 03/01/2005, n° 9/R – "Regolamento di attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 31 luglio 1998, n° 42;
- Legge 24/12/2007 n. 244, "Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge Finanziaria 2008" - art. 2, comma 461;
- Legge 24/03/2012 n. 27, "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 24 gennaio n. 1 recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività art. 8 (contenuto delle carte dei servizi)";

- Accordo stipulato il 26/09/2013, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del D.Lgs 28/08/1997, n. 281 sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali;
- D.Lgs 196/2003 e Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e relativa normativa di attuazione;
- Regolamento (UE) N. 181/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004;
- Codice Civile.

ART. 27 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante o connessa al presente contratto di servizio, è competente il Foro di Pisa con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 28 – TRATTAMENTO DATI

Il Concessionario e l'Ente concedente provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, sulla base di un atto che verrà sottoscritto fra le Parti prima dell'avvio del servizio, trattando i dati strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità della presente concessione, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs 196/2003 nonché nel Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 e relativa normativa di attuazione.

Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Dott. Middei Franco, nato a Nemi (RM) il 26/02/1969, in qualità di legale rappresentante della società AUTOLINEE TOSCANE S.p.A., dichiara di avere letto e ben compreso tutte le clausole contenute nel presente contratto.